



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

NEWSLETTER N. 15/2019 DEL 31 MAGGIO 2019

1. **Comunicazioni del Consiglio**
2. **Eventi e convegni**
3. **Pillole di deontologia a cura dell'avv. Paolo Pozzetti**
4. **Pillole parametriche a cura dell'avv. Carlo Dolci**
5. **News giurisprudenziali**

## Iscritti

Avvocati	2020
Praticanti	355

### 1. Comunicazioni del Consiglio

#### **Ordine di servizio del Tribunale dei Minorenni di Brescia**

Il Presidente del Tribunale dei Minorenni di Brescia, con ordine di servizio che trovate in formato [PDF](#), ha disposto che dal primo giugno 2019, nelle giornate di martedì e giovedì le cancellerie del Tribunale siano chiuse al pubblico fatta salva la possibilità di depositare atti urgenti in scadenza nell'orario compreso fra le ore 12,00 e le ore 13,00.

#### **Conclusione triennio formativo 2017-2019 e crediti formativi conseguiti in modalità e-learning**

Il 31.12.2019 si concluderà il triennio formativo corrente. Entro tale data dovranno essere conseguiti n.60 crediti formativi con un minimo di 15 crediti formativi di cui almeno 3 in materia obbligatoria, per ogni anno del triennio

Si ricorda che l'art. 12 comma 6 del Regolamento CNF n.6 del 16.7.2014 (aggiornato al 16.12.2016) prevede che per l'assolvimento dell'obbligo formativo non possano essere conseguiti in modalità e-learning (a distanza) più di 24 crediti nel triennio (40% dei crediti da conseguire nel triennio).

#### **Registrazione agli eventi formativi**

La mancata registrazione in entrata e/o uscita di chi partecipa agli eventi formativi non consente il riconoscimento dei relativi crediti.

Il personale preposto al rilevamento delle presenze verifica che la registrazione avvenga, ad ogni modo, onde evitare spiacevoli inconvenienti, vi invitiamo a controllare a vostra volta che nell'avvicinare il tesserino di iscrizione al rilevatore di presenza compaia il vostro nominativo sul led.

Ricordiamo a chi si iscrive agli eventi formativi che in caso di sopravvenuta impossibilità a prendervi parte è necessario annullare tempestivamente la prenotazione. In questo modo potrà essere assicurata a tutti gli interessati la possibilità di partecipare agli eventi formativi.

## **Inaugurazione anno giudiziario CNF**

Lo scorso 29 Maggio la Presidente dell'Ordine ed il Presidente del Comitato Pari Opportunità hanno assistito all'inaugurazione dell'anno giudiziario del CNF. La Cerimonia solenne è iniziata con l'indirizzo di saluto della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, ed è proseguita con gli interventi del Presidente del CNF Andrea Mascherin, del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Giovanni Mammone e del Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi.

Il Presidente del CNF nel suo discorso ha elogiato l'essenzialità della figura dell'avvocato che si avvia al riconoscimento in Costituzione.

Relazioni e video sono pubblicati sul sito del CNF al seguente link

<https://www.consiglionazionaleforense.it/relazioni-inaugurali>

## **2. Eventi e convegni**

19 giugno 2019 - Palazzo di Giustizia di Milano, aula magna Emilio Alessandrini  
Convegno in memoria di Walter Mapelli - il ruolo del Pubblico Ministero nel nuovo codice della Crisi di Impresa.

I posti riservati agli avvocati e commercialisti di Bergamo sono 40 (quaranta).

Locandina in formato [PDF](#)

## **3. Pillole di deontologia, a cura dell'avv. Paolo Pozzetti**

Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l'ex cliente (ma non di depositare atti giudiziari)

La rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l'elezione di domicilio e l'obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive, ed è comunque esclusa la responsabilità in capo all'avvocato, per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell'attività (art. 32 cdf, già art. 47 codice previgente).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Mascherin, rel. Secchieri\), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164](#)

### **NOTA:**

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza n. 56 del 25 maggio 2018, nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Oricchio), sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019.

#### **4. Pillole parametriche, a cura dell'avv. Carlo Dolci**

##### **Valore della causa per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.**

"In tema di liquidazione del compenso spettante al difensore, è indeterminabile il valore della causa di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

(Cassazione civile, sez. II, 29 Marzo 2019, n. 8941. Pres., est. Gorjan)

#### **5. News giurisprudenziali**

Avvocati: in nessun caso l'applicabilità della tariffa professionale in caso di revoca del mandato porta alla automatica cogenza e vincolatività dei parametri medi

In nessun caso l'applicabilità della tariffa professionale in caso di revoca del mandato - fissata dalla sentenza n. 2456/2005 - può determinare l'automatica cogenza e vincolatività dei parametri medi, tanto più che, per le prestazioni svolte integralmente nella vigenza della L. n. 794 del 1942, art. 24, e delle tariffe professionali (D.M. n. 585 del 1994, art. 4), il principio di inderogabilità era invocabile solo per i minimi tariffari (cfr., tra le tante, Cass. 8539/2018; Cass. 20269/2010; Cass. 287188/2008).

[Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha affermato che correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che la pronuncia n. 2456/2005, attraverso il richiamo all'art. 1374 c.c., si fosse limitata a integrare il contenuto della convenzione con le previsioni del D.M. n. 585 del 1994, per quanto non diversamente disposto, stabilendo che la liquidazione dovesse avvenire secondo i criteri tariffari.

Non sussistevano - in definitiva - alcun giudicato sulla nullità della convenzione del 18.3.2001, nè alcun vincolo per il giudice di merito quanto all'applicazione dei valori medi della tariffa, avendo la sentenza esclusivamente disposto che la quantificazione delle spettanze dovesse prescindere dai criteri fissati dalla convenzione per le cause definite e che occorresse tener conto dei parametri di cui al citato D.M. n. 585 del 1994, quale che fosse il risultato finale della liquidazione.

Di tali principi hanno fatto puntuale applicazione le sentenze nn. 21295/2007, 21296/2007, 21299/2007, 21300/2007, 21301/2007, 21307/2007, 4974/2009, 4980/2009, 13180/2010, 22578/2010, 24986/2010, 25555/2010, 25576/2010, che, in esplicita adesione al dictum della sentenza n. 2456/2005, hanno riconosciuto al ricorrente le somme risultanti dall'applicazione dei valori tariffari medi, concretamente ritenuti congrui con riferimento alle attività svolte nei singoli giudizi nei quali il ricorrente aveva esercitato il patrocinio.]

Vi ricordiamo di prendere visione del sito internet dell'Ordine all'indirizzo [www.avvocatibergamo.it](http://www.avvocatibergamo.it) per essere aggiornati sulle ultime notizie provenienti dal nostro distretto.

Newsletter a cura di Alessandro Pedone